



Origine

Giugno 2023

Esportatore Autorizzato (EA); compilazione di prove dell'origine nella procedura semplificata

Ermächtiger Ausführer
Exportateur Agréé
Esportatore Autorizzato



1. Basi legali:

- [Ordinanza del 23 maggio 2012 sul rilascio di prove dell'origine](#) (ORPO, RS 946.32)
- Protocolli/allegati sull'origine degli Accordi di libero scambio (ALS), rispettivamente il capitolo 3 dell'ALS Svizzera Cina e Appendice I della Convenzione PEM (vedi [R-30](#) > 3 Accordi di libero scambio > Disposizioni in materia d'origine)

2. Ordinanza sul rilascio di prove dell'origine (ORPO)

Tutte le disposizioni della ORPO si applicano pure agli EA. Inoltre, la ORPO contiene delle disposizioni specifiche agli EA (vedi [allegato 2](#)). In particolar modo occorre osservare l'obbligo di annuncio degli EA (vedi cifra [cifra 8](#)).

3. Campo d'applicazione

L'autorizzazione EA è valida unicamente per la persona giuridica ivi menzionata e finché non è revocata. In occasione dell'entrata in vigore di nuovi ALS, l'autorizzazione è valida anche per quest'ultimi, a condizione che questi prevedano l'Esportatore Autorizzato.

La compilazione di dichiarazioni d'origine è possibile solo per merci reputate prodotti originari a tenore del rispettivo ALS.

4. Competenze in seno all'UDSC

I livelli regionali sono responsabili degli EA che hanno la sede nella circoscrizione di loro competenza (vedi [cifra 13](#)).

5. Prove dell'origine

È generalmente reputata prova dell'origine una dichiarazione d'origine con testo prestampato, apposta sulla fattura, su una bolletta di consegna o su un altro documento commerciale, nei quali i prodotti sono menzionati in modo sufficientemente preciso da poterne accertare l'identità. I testi validi e l'indicazione del genere di dichiarazione che entra in linea di conto nell'ambito dei singoli accordi sono desumibili dall'[allegato 1](#). Le altre [versioni linguistiche](#) sono contenute nel [R-30](#).

La dichiarazione deve essere redatta in una delle lingue previste dall'accordo entrante in linea di conto (vedi [allegato 1](#)). Non sono ammesse modifiche dei testi ufficiali. Gli EA sono dispensati in via generale dall'apportare la loro firma manoscritta sulla dichiarazione.

Nei casi secondo l'articolo 35 dell'Appendice I della convenzione PEM, rispettivamente l'articolo corrispondente di taluni altri accordi, la compilazione delle dichiarazioni d'origine su fattura non

Esportatore Autorizzato (EA); compilazione di prove dell'origine nella procedura semplificata

è prevista¹. Di conseguenza la procedura semplificata non è applicabile. In questi casi, anche gli EA devono dunque richiedere il rilascio di certificati di circolazione delle merci (CCM EUR 1 / EUR-MED), purché il relativo accordo lo preveda. Per il momento l'ALS AELS-CCG non prevede in generale l'utilizzo della dichiarazione d'origine su fattura, nemmeno per gli EA.

Nell'ALS Svizzera - Cina, le due amministrazioni doganali hanno concordato, in un « Memorandum of Understanding », che le dichiarazioni d'origine sono disponibili elettronicamente (vedi [le prescrizioni corrispondenti](#)).

Nel caso di dichiarazioni di origine verso l'area PEM, bisogna osservare che il Paese o la zona di origine deve essere indicato nello spazio previsto all'interno del testo della dichiarazione (non possono essere fatti riferimenti ad altre rubriche). Un riferimento ad altre rubriche nel documento commerciale è possibile solo se quest'ultimo include merci di diversa origine preferenziale dell'area PEM (ad esempio, merci originarie della Svizzera e merci originarie dell'UE). In questi casi, sul documento deve essere indicata la rispettiva origine delle singole merci.

Se le merci sono originarie della Comunità europea, occorre indicare come Paese di origine la Comunità europea e non il singolo Stato membro. Questo vale anche se in una prova dell'origine precedente figura solo il singolo Stato membro. È tollerata l'indicazione aggiuntiva di uno Stato membro, ad esempio "UE/Germania".

6. Custodia delle prove dell'origine e dei relativi giustificativi

Le copie delle prove dell'origine, i documenti d'esportazione e tutti i documenti probatori in base ai quali sono state approntate le prove dell'origine, devono essere custoditi dall'esportatore autorizzato durante un periodo di almeno tre anni (per le dichiarazioni d'origine rilasciate nel quadro dell'Accordo di libero scambio con la Repubblica di Corea: almeno 5 anni) a partire dalla data di compilazione.

7. Controlli

L'UDSC è autorizzata a controllare in qualsiasi momento l'osservanza della procedura prescritta nonché l'autenticità e l'esattezza delle prove dell'origine. A tal fine essa può effettuare tutti i controlli necessari presso l'EA. Quest'ultimo deve esibire tutti i documenti e fornire le informazioni richieste. Il personale è tenuto a prestare l'aiuto necessario.

8. Annunci all'UDSC

L'EA comunica al competente livello regionale (vedi [chiffra 13](#)):

- tutte le modifiche di dati di carattere amministrativo (per es. cambiamenti di indirizzo, sede o nome della ditta, cambiamento delle persone responsabili annunciate),
- cambiamenti della struttura della ditta, fusioni e operazioni simili, così come
- tutti i cambiamenti di una certa rilevanza relativi a dati che l'EA ha comunicato tramite il "questionario EA" (vedi cifra 9; per es. cessazione della produzione o dell'attività d'esportazione, nuovo ventaglio di merci, ecc.).

9. Questionario per EA

L'UDSC può richiedere, in ogni istante, la compilazione del [questionario](#). Di regola essa lo richiede:

- agli EA con autorizzazione rilasciata secondo il vecchio diritto, che non hanno mai presentato il questionario,
- nel caso nascessero dei dubbi che vi siano state delle modifiche significative, o
- periodicamente, dopo un certo lasso di tempo.

10. Diritto applicabile

Sono applicabili l'ORPO e le disposizioni della legislazione doganale. In caso di infrazioni rimane riservata l'applicazione delle rispettive disposizioni penali.

11. Documentazione/novità

¹ Vedi [prove dell'origine nel quadro degli accordi di libero scambio \(ALS\) per merci riesportate senza essere tassate \(p. es. da deposito franco doganale\)](#)

Esportatore Autorizzato (EA); compilazione di prove dell'origine nella procedura semplificata

L'ambito degli accordi di libero scambio è soggetto ad una continua evoluzione. Gli EA sono tenuti ad informarsi ed aggiornarsi sulle prescrizioni e sulle novità, consultando il [R-30](#) e le [circolari, informazioni e promemoria pubblicati in Internet](#)¹.

12. Istruzioni

L'UDSC propone una formazione di base gratuita sotto forma di un [programma d'apprendimento elettronico](#). Le conoscenze di base possono essere acquisite o perfezionate anche frequentando i corsi dispensati da organi esterni all'Amministrazione. A complemento di tutto ciò l'UDSC al più offre, in collaborazione con le camere di commercio, dei seminari nei quali dei rappresentanti dell'UDSC presentano dei temi specifici per gli EA. A questi seminari vengono invitati esclusivamente collaboratori degli EA.

13. Contatti (Livelli regionali):

Zoll Nord

Aufgabenvollzug
Elisabethenstrasse 31
Postfach 149
4010 Basel

Tel. 058 469 11 11
zoll.nord_av@bazg.admin.ch

BS, BL, AG

Zoll Nordost

Aufgabenvollzug
Bahnhofstrasse 62
Postfach 312
8201 Schaffhausen

Tel. 058 480 11 11
zoll.nordost_av@bazg.admin.ch

ZH, LU, SZ, OW, NW, GL, ZG, SH, TG

Zoll Ost

Aufgabenvollzug
Triststrasse 5
7000 Chur

Tel. 058 465 63 00
zoll.ost_av@bazg.admin.ch

AR, AI, SG, GR, FL

Dogana Sud

Esecuzione di compiti
Via Pioda 10
6900 Lugano

Tel. 058 469 98 11
dogana.sud@bazg.admin.ch

UR, TI

Douane Ouest

Exécution des tâches
Av. Louis-Casaï 84
1216 Cointrin

Tel. 058 469 72 72
douane.ouest_av@bazg.admin.ch

VD, VS, GE

Zoll Mitte

Aufgabenvollzug
Erlenstrasse 35a
2555 Brügg

Tel. 058 463 90 18
douane.centre_av@ezv.admin.ch

JU, NE, BE, FR, SO

¹ [Abbonamento alle News](#)

Allegato 1

Stato o territorio	Tipo	Lingua (formulazione R-30)
Albania	A / Aa / Ab	Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Albanese
Bosnia e Erzegovina	A / Aa	Tutte le lingue della Convenzione PEM ¹
Canada	F	Inglese, Francese
Cile	A	Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo
Cina	B	Inglese ²
Colombia	E	Inglese, Spagnolo
Comunità europea	A / Aa / Ab	Tutte le lingue della Convenzione PEM ¹
Corea (Sud)	D	Inglese ³
Costa Rica	E	Inglese, Spagnolo
Ecuador	E1	Inglese, Spagnolo
Egitto	A / Aa	Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Arabo
Filippine	G	Inglese
Georgia	A	Tutte le lingue della Convenzione PEM ¹
Giappone	E	Inglese
Giordania	A / Aa	Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Arabo
Hongkong	D	Inglese
Indonesia	D	Inglese
Islanda	A / Aa / Ab	Tutte le lingue della Convenzione PEM ¹
Isole Feroe	A / Aa	Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Feroese, Danese
Israele	A / Aa	Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Ebraico
Libano	A / Aa	Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Arabo
Macedonia	A / Aa / Ab	Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Macedone
Marocco	A / Aa / Ab	Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Arabo
Messico	C	Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo
Montenegro	A / Aa / Ab	Tutte le lingue della Convenzione PEM ¹
Norvegia	A / Aa / Ab	Tutte le lingue della Convenzione PEM ¹
OLP	A / Aa	Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Arabo
Panama	E	Inglese, Spagnolo
Perù	D	Inglese, Spagnolo
Regno Unito	A / Aa	Inglese, Tedesco, Francese, Italiano
SACU	D	Inglese
Serbia	A / Aa / Ab	Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Serbo
Singapore	D	Inglese
Tunisia	A / Aa	Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Arabo
Turchia	A / Aa	Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Turco
Ucraina	A	Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Ucraino

¹ Albanese, Arabo, Bosniaca, Bulgara, Ceco, Croata, Danese, Ebraico, Estone, Feroese, Finlandese, Francese, Greco, Inglese, Islandese, Italiano, Lettone, Lituano, Macedone, Maltese, Montegrino, Norvegese, Olandese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Serbo, Slovacco, Sloveno, Svedese, Spagnolo, Tedesco, Turco, Ungherese

² Nell'accordo di libero scambio tra Svizzera e Cina, il luogo e la data devono essere indicati obbligatoriamente nella dichiarazione di origine.

³ Nel caso di prodotti secondo l'articolo 3 dell'appendice IV all'allegato I dell'ALS AELS-Corea occorre indicare: "the Provisions of Appendix 4 to Annex I (Exemptions from the Principle of Territoriality) have been applied"

Esportatore Autorizzato (EA); compilazione di prove dell'origine nella procedura semplificata

<p>Dichiarazione dell'origine tipo A L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n.¹) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale².</p>
<p>Dichiarazione dell'origine tipo Aa (EUR-MED³) L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n.¹) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale². - cumulation applied with⁴⁵ - no cumulation applied⁴</p>
<p>Dichiarazione dell'origine tipo Ab (norme transitorie) L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n.¹) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale² conformemente alle norme di origine transitorie.</p>
<p>Dichiarazione dell'origine tipo B (solo in inglese) Serial-No.⁶ The exporter of the products covered by this document (registration No ...⁷) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...⁸ preferential origin according to the China-Switzerland FTA. This exporter is legally responsible for the truthfulness and authenticity of what is declared above.</p>
<p>Dichiarazione dell'origine tipo C L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale o dell'autorità governativa competente n. ...¹) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale².</p>
<p>Dichiarazione dell'origine tipo D (solo in inglese, per Perù anche in spagnolo) The exporter of the products covered by this document (customs authorization No¹) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of² preferential origin.</p>
<p>Dichiarazione dell'origine tipo E (solo in inglese, per CO, CR e PA anche in spagnolo) The exporter of the products covered by this document (Authorization No¹) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of² preferential origin.</p>
<p>Dichiarazione dell'origine tipo E1 (solo in inglese o in spagnolo) The exporter of the products covered by this document (authorisation No¹) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of preferential origin.</p>
<p>Dichiarazione dell'origine tipo F (solo in inglese o francese) The exporter of the products covered by this document (customs authorization No¹) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of Canada/EFTA⁹ preferential origin.</p>
<p>Dichiarazione dell'origine tipo G (solo in inglese) The exporter of the goods covered by this document (customs authorisation No...¹) declares that, except where otherwise clearly indicated, the goods satisfy the Rules of Origin to be considered as originating under the PH-EFTA FTA (Country of Origin:¹⁰)</p>

¹ Indicare il numero dell'autorizzazione

² Le indicazioni devono corrispondere alle disposizioni contenute nel [R-30](#). Quale abbreviazione per la Comunità Europea si possono utilizzare le abbreviazioni "CE" o "EU". L'indicazione "EG" è ammessa solo per l'Egitto.

³ vedi [Manuale concernente il cumulo d'origine paneuromediterraneo](#)

⁴ Compilare o tralasciare a seconda del caso

⁵ Indicare il nome dello/degli Stato/i o della/e regione/i

⁶ Il numero di serie da indicare dev'essere costituito da 23 cifre e si presenta nel modo seguente:

Numero di autorizzazione EA (5 posizioni)	Data del rilascio del documento commerciale (8 posizioni, AAAA/MM/GG)	Numero del documento commerciale (10 posizioni; cifre e/o lettere; rispettare maiuscole e minuscole)
--	--	---

Nelle posizioni non utilizzate va inserita la cifra «0»

Esempio:

Numero EA: 345	Data: 1° febbraio 2015	Numero del documento commerciale: x8976
00345	20150201	0000x8976

Numero di serie 00345201502010000x8976

⁷ Indicare il numero dell'autorizzazione senza la cifra relativa all'anno. Nel caso il numero dell'autorizzazione fosse composto da una o due cifre, deve essere preceduto da degli zeri. (p. es.: Numero autorizzazione 11; indicare 011).

⁸ L'origine del prodotto deve essere indicata in questo spazio (Chinese o Swiss). I codici ISO-Alpha-2 sono autorizzati (CN o CH). Si può fare riferimento ad una colonna specifica della fattura o di altri documenti commerciali considerati validi dall'Amministrazione delle dogane della parte contraente importatrice, nella quale è ripreso il paese d'origine di ogni prodotto.

⁹ "Canada/EFTA" = indicazione predefinita. Nell'ambito dell'accordo bilaterale Svizzera-Canada sull'agricoltura l'espressione "Canada/EFTA" o "Canada/AELE" deve essere sostituita con "Canada/Switzerland" o "Canada/Suisse".

¹⁰ L'origine della merce deve essere indicata in questo spazio (Filippine, Islanda, Norvegia oppure Svizzera). È ammesso l'utilizzo di codici ISO-Alfa-2 (PH, IS, NO oppure CH). È possibile fare un riferimento ad una rubrica specifica della fattura, della bolla d'accompagnamento, della distinta d'accompagnamento o di qualsiasi altro documento commerciale rilevante che identifica l'origine della merce.

Allegato 2

Estratto dell'Ordinanza sul rilascio di prove dell'origine (ORPO)

Art. 12 Autorizzazione

Chi intende allestire prove dell'origine quale esportatore autorizzato necessita dell'autorizzazione dell'UDSC.

Art. 13 Condizioni

Per ottenere un'autorizzazione secondo l'articolo 12, l'esportatore deve adempiere le seguenti condizioni:

- a. asporta o fa asportare regolarmente dal territorio doganale merci per le quali può essere rilasciata una prova dell'origine;
- b. è iscritto nel registro di commercio svizzero o nel registro di commercio (registro pubblico) del Principato del Liechtenstein;
- c. dispone di personale sufficientemente qualificato e designa le persone fisiche responsabili dal profilo tecnico e organizzativo;
- d. garantisce che le prove dell'origine siano rilasciate correttamente;
- e. è in grado di comprovare che la merce esportata ha il carattere di un prodotto originario.

Art. 14 Concessione dell'autorizzazione

¹ La direzione di circondario esamina se le condizioni di cui all'articolo 13 sono adempiute.

² All'occorrenza può:

- a. esigere ulteriori documenti e informazioni;
- b. verificare prove dell'origine;
- c. prendere visione sul posto dell'organizzazione e dell'attività commerciale dell'esportatore.

³ Essa tiene conto, se del caso, del fatto che l'esportatore, nel corso degli ultimi tre anni prima dell'inoltro della domanda, abbia commesso:

- a. un'infrazione alla presente ordinanza;
- b. una grave infrazione o ripetute infrazioni al diritto federale, sempre che la relativa esecuzione competa all'UDSC.

⁴ Se l'esportatore adempie le condizioni di cui all'articolo 13, la direzione di circondario gli concede gratuitamente l'autorizzazione, per una durata indeterminata, ad allestire prove dell'origine quale esportatore autorizzato e gli assegna un numero d'autorizzazione.

⁵ La direzione di circondario può vincolare l'autorizzazione a oneri e condizioni.

⁶ Essa può:

- a. concedere l'autorizzazione per tutte le stabili organizzazioni dell'esportatore autorizzato;
- b. limitare l'autorizzazione a singole stabili organizzazioni dell'esportatore autorizzato.

⁷ Essa decide in merito all'autorizzazione al più tardi entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione completa.

Art. 17 Obblighi dell'esportatore autorizzato

L'esportatore autorizzato ha i seguenti obblighi:

- a. garantisce che le condizioni di cui all'articolo 13 siano sempre adempiute;
- b. provvede affinché le persone responsabili secondo l'articolo 13 lettera c dispongano delle necessarie conoscenze e si perfezionino periodicamente;
- c. collabora ai controlli dell'UDSC, in particolare:
 1. permette di prendere visione dei processi di fabbricazione,
 2. espone le procedure,
 3. mette a disposizione e fornisce documenti commerciali e documentazione,
 4. dà informazioni,
 5. in caso di verifiche di ampia portata, mette a disposizione elettronicamente i dati necessari nella forma richiesta dall'UDSC;
- d. sostiene l'UDSC nell'elaborazione di un'analisi dei rischi fornendo le necessarie indicazioni;
- e. osserva le istruzioni impartite dall'UDSC e prende i provvedimenti necessari;
- f. comunica senza indugio alla direzione di circondario:
 1. modifiche delle condizioni di cui all'articolo 13,
 2. informazioni che potrebbero essere rilevanti per l'UDSC ai fini dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 18 Revoca dell'autorizzazione

¹ La direzione di circondario revoca l'autorizzazione all'esportatore autorizzato che:

- a. non adempie più le condizioni di cui all'articolo 13;
- b. viola un obbligo di cui all'articolo 17; o
- c. non osserva le condizioni e gli oneri stabiliti dall'UDSC.

² Prima della prevista revoca dell'autorizzazione, all'esportatore autorizzato può essere accordato un termine adeguato affinché possa prendere le necessarie misure per conformarsi nuovamente alle condizioni di cui all'articolo 13 nonché poter osservare obblighi, condizioni e oneri.

³ La direzione di circondario può revocare l'autorizzazione se l'esportatore autorizzato commette ripetutamente infrazioni al diritto federale, per quanto la relativa esecuzione competa all'UDSC.